

Rassegna Stampa

di Lunedì 29 maggio 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Università e formazione				
12	Il Sole 24 Ore	29/05/2023	<i>Tecnici subito abilitati con il percorso di laurea (V.Uva)</i>	3
Rubrica Professionisti				
IV	Italia Oggi Sette	29/05/2023	<i>Equo compenso e Corte Ue tutelano i parametri forensi (D.Ferrara)</i>	4
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	29/05/2023	<i>Bonus casa e 110% spalmati in 10 rate: chance non per tutti (E.De Pizzol)</i>	5

3

LAUREE ATTIVE

In edilizia, agroalimentare e tecnologie dell'informazione: sono tre i percorsi professionalizzanti attivi in molte Università

PANORAMA

TITOLI PROFESSIONALIZZANTI

Tecnici subito abilitati con il percorso di laurea

Si accorcia l'accesso ad alcune professioni tecniche: le tre lauree professionalizzanti diventano anche abilitanti. In altre parole già in sede di laurea sarà prevista una prova pratica aggiuntiva che rappresenterà la porta di ingresso immediato agli Albi. Sono pronti infatti – e attendono solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» – i decreti di attuazione della legge 163/2021 sulle professionalizzanti. Si tratta della LPO1 per le professioni tecniche per l'edilizia, della LPO2 per le professioni tecniche, agrarie, alimentari e forestali e della LPO3 per le professioni tecniche industriali dell'informazione.

Due le principali novità – che scatteranno dal prossimo anno accademico – contenute nei decreti. La prima, appunto, è la disciplina di dettaglio sull'esame di abilitazione agganciato alla laurea che si baserà sull'esperienza svolta durante il tirocinio e l'altra è la possibilità di scegliere, in base al percorso accademico svolto, tra più Albi per l'iscrizione. Ad esempio la laurea Lpo1 consentirà di scegliere tra l'iscrizione all'Albo geometri e a quello dei periti industriali, mentre la LPO2 abiliterà all'Albo degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali.

Per questi ultimi i decreti avviano anche il riordino: «Operano una semplificazione delle specializzazioni nelle quali è suddiviso l'Albo – precisa Giovanni Esposito, presidente del Consiglio nazionale di categoria – dalle 26 attuali alle otto sezioni, più rispondenti al mercato odierno della professione».

— **Valeria Uva**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PROCESSO E LIQUIDAZIONE AL DIFENSORE

Equo compenso e Corte Ue tutelano i parametri forensi

DI DARIO FERRARA

E' grazie alle norme interne sull'equo compenso per gli avvocati e alle sentenze della Corte di giustizia europea che il giudice, nel liquidare il compenso al difensore, non può scendere sotto il minimo dei parametri forensi così come modificati dal dm 37/2018. Da una parte la legge 205/17, che ha modificato sul punto la legge professionale dell'avvocatura, impone al giudice di fare riferimento agli standard approvati dal ministero della Giustizia per riequilibrare il rapporto con i contraenti forti, facendo in modo che il compenso sia proporzionato all'attività svolta; dall'altra parte i giudici Ue ritengono lecite tariffe professionali fissate da un organismo pubblico nel rispetto di criteri di interesse collettivo definiti dalla legge. E quanto emerge dalla sentenza 10466/23, pubblicata il 19 aprile dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Scelta normativa. Viene accolto il ricorso proposto dall'automobilista dopo che sono liquidate in soli 300 euro le spese di giudizio di primo grado sull'annullamento della cartella di pagamento per multe arretrate. Nella vigenza dei parametri di cui al dm 55/2014 il giudice poteva liquidare sotto la soglia minima a patto di motivare. Dopo le modifiche introdotte dal dm 27/2018, invece, non è più consentita la liquidazione che risulta da una riduzione di più del 50 per cento dei parametri medi. E ciò per una scelta normativa intenzionale: il legislatore ha voluto ridurre la discrezionalità dei giudici e garantire più uniformità nelle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello di prestazione professionale. Anche il Consiglio di Stato nel parere 2703/17 ha raccomandato sul punto di non usare più la locuzione «di regola» nel disciplinare la riduzione sotto i minimi, ma di indicare con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie più basse.

Restrizioni alla concorrenza. Con la legge sull'equo compenso il giudice del merito applica i parametri per rimediare alle clausole vessatorie predisposte dai contraenti forti nelle convenzioni gli avvocati, mentre la Corte di giustizia europea ammette eventuali restrizioni alla concorrenza se sono necessarie a conseguire obiettivi legittimi. Adesso la parola passa al giudice del rinvio.

© Riproduzione riservata



159329

AGEVOLAZIONI EDILIZIE

**Bonus casa e 110%
spalmati in 10 rate:
chance non per tutti**

La possibilità per i privati di dividere la detrazione edilizia in dieci anni anziché nei quattro originari riguarda solo il superbonus e si riferisce a «spese sostenute nel 2022». Mentre il cosiddetto “spalmacrediti” interessa solo gli acquirenti dei crediti per i quali è stata comunicata l'opzione entro il 31 marzo scorso.

Elisa de Pizzol — a pag. 20

Bonus casa spalmati in 10 rate: rimedio utile ma non per tutti

Agevolazioni

L'utilizzo decennale degli sconti sisma e barriere vale solo dalla quota 2023

A oggi la remissione in bonis preclude il recupero prolungato del credito

Elisa de Pizzol

Dentro o fuori: passando dal portone principale o dalla porta di servizio, chi può ancora partecipare alla cessione del credito e allo sconto in fattura per i bonus casa è già stabilito.

Oltre a tutti coloro che alla data del 16 febbraio 2023 avevano già avviato i lavori (o si trovavano nelle condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2 e 3, del Dl 11/2023), potranno essere ammessi alla cessione anche tutti i contribuenti che non sono riusciti a cedere il credito entro il 31 marzo 2023: attraverso la remissione in bonis potranno ancora farlo fino al 30 novembre, pagando una sanzione di 250 euro. Questa chance riguarda le spese sostenute nel 2022 e le rate resi-

due delle spese 2020 e 2021. In particolare, la cessione potrà essere fatta anche nei confronti di imprese e privati se alla data del 31 marzo 2023 era già stato stipulato un contratto di cessione con loro (remissione in bonis ordinaria ex articolo 2, comma 1, Dl 16/2012); diversamente, se non si è arrivati in tempo a contrattualizzare, gli acquirenti potranno essere solo banche o altri intermediari finanziari (remissione in bonis speciale come da Dl 11/2023 convertito).

Avere la possibilità di cedere il credito d'imposta o sfruttare lo sconto in fattura, comunque, non garantirà a tutti la concreta trasferibilità del bonus: alcune banche hanno riaperto i canali, ma è verosimile pensare che non ci sarà spazio per tutti.

Per alcuni di coloro che sono rimasti esclusi rimangono le chance della ripartizione della detrazione in dieci rate annuali (per i privati committenti) e dello spalmacrediti (per gli acquirenti del credito d'imposta e i fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura).

La possibilità accordata ai privati di dividere la detrazione in dieci anni al posto delle originarie quattro quote annuali riguarda solo il superbonus e si riferisce a «spese sostenute nel 2022». Questa possibilità va esercitata nella dichiarazione 2024 saltando quella del 2023. La ratio è permettere

anche a questi contribuenti di provare fino all'ultimo a cedere il credito: qualora non ci riuscissero entro il 30 novembre, potranno iniziare a detrarre la prima rata di dieci nel modello da presentare appunto nel 2024.

L'altro strumento concesso è il cosiddetto spalmacrediti. Gli acquirenti dei crediti o le imprese di costruzione che hanno incamerato crediti tramite lo sconto in fattura possono dividere in dieci anni i crediti per i quali abbiano comunicato le opzioni entro il 31 marzo scorso.

È una misura prevista per i crediti da superbonus formati già nel 2022 (Dl 176/2022) ed estesa al sismabonus e al bonus barriere architettoniche per quelli del 2023 (legge 38/2023). L'opzione per la ripartizione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile e può essere esercitata direttamente dai soggetti interessati a partire dallo scorso 2 maggio (attraverso intermediari dal 3 luglio 2023) attraverso la funzione “Ulteriore rateizzazione” della Piattaforma Cessione Crediti, la quale darà automatica priorità ai crediti “tracciabili” rispetto a quelli “non tracciabili”.

Ogni nuova rata annuale è utilizzabile solo in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Ipotizziamo un credito d'imposta di superbonus con una

rata annua relativa al 2022 del valore di 50 e opzione di cessione comunicata il 10 ottobre 2022: se l'acquirente contava a sua volta di cedere il credito e non vi è riuscito, e non ha potuto neppure compensare la rata entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2023, con lo spalmacredito potrà dividere il bonus in dieci rate da 5 ciascuna, la prima delle quali utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. Lo stesso accadrà anche con le rate successive,

per cui entro il 31 dicembre 2024 il contribuente potrebbe trovarsi a dover compensare la seconda rata della prima spalmatura (valore di 5) e la prima rata della spalmatura della rata iniziale di 50 riferita al 2023 (altri 5). Insomma, non sempre si potrà evitare di sprecare parte del bonus.

Tra l'altro, si dovrà considerare che non è possibile per un contribuente dividere in 10 anni la detrazione per spese di sismabonus o bonus barriera

architettone. Inoltre, per gli stessi due crediti d'imposta, lo spalmacredito riguarda solo le rate dei crediti riferiti al 2023 e anni seguenti.

È pure precluso rateizzare i crediti in 10 anni dopo aver fruito della remissione in bonis (strumento che parte dal 1° aprile 2023), posto che lo spalmacredito è riservato ai crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione e sconto inviate all'Agenzia entro il 31 marzo 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I quattro rimedi

1

DETRAZIONE IN 10 ANNI

Chance irrevocabile

L'opzione potrebbe essere conveniente per quei contribuenti con bassa Irpef che entro il 31 marzo 2023 non sono riusciti a trovare acquirenti per il 110% generato da spese sostenute nel 2022

Attenzione: la misura è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (Redditi 2024 o 730/2024 relativi al 2023), senza riportare nessuna detrazione nel modello 2023

2

SPALMACREDITI IN 10 ANNI

Per opzioni entro il 31 marzo

Riservata ai soggetti che hanno acquistato crediti e concesso sconti in fattura, la chance è interessante per coloro che non avevano la capacità fiscale per compensare in F24 i crediti originariamente scanditi in 4 o 5 rate

Attenzione: non riguarda committenti, ma banche e imprese di costruzione, le quali comunicano all'Agenzia il tipo di credito, la rata da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo

3

REMISSIONE «ORDINARIA»

Con accordo entro il 31 marzo

Chi non è riuscito entro il termine del 31 marzo 2023 a cedere il credito d'imposta riferito alle spese 2022 può cederlo entro il 30 novembre.

Attenzione: è necessario che sussistano tutti i requisiti sostanziali (compreso l'accordo di cessione entro il 31 marzo), non siano iniziate attività di controllo, sia stato tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione e sia stata pagata la sanzione di 250 euro

4

REMISSIONE «SPECIALE»

Solo verso intermediari

La misura è rivolta a chi entro il 31 marzo 2023 non ha ceduto il credito e tenta ancora di trovare acquirenti entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Attenzione: è concessa anche qualora alla data del 31 marzo 2023 i contribuenti non siano arrivati a concludere il contratto di cessione: in tal caso è necessario però che il cessionario sia un soggetto qualificato (banche o intermediari finanziari)



La scelta di allungare il periodo in cui l'importo va speso nel modello F24 si può fare anche solo per parte di un'annualità



La cessione tardiva entro il 30 novembre per chi non ha siglato l'accordo entro marzo è limitata alle banche